

STATUTO della FONDAZIONE

“Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura – Agritech”

Art. 1

Denominazione e sede

1. È istituito il “Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura – Agritech” (di seguito Fondazione) quale fondazione di diritto privato senza scopi di lucro, soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile. La corrispondente denominazione in lingua inglese è “Italian Research Center for Agriculture Technologies – Agritech”.
2. La Fondazione ha sede legale in Napoli e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all’estero.

Art. 2


Scopo e Attività

1. La Fondazione ha la finalità di imprimere maggior impulso alla ricerca di frontiera in ambito tecnologico con particolare riferimento alle tecnologie per l’agricoltura e l’alimentazione in coerenza con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca.

2. Nell’ambito della sua generale finalità istituzionale, la Fondazione ha come scopo particolare quello di agire come soggetto attuatore (“Hub”) per la realizzazione del Programma di Ricerca di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito “MUR”) n. 3138 del 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (nel seguito “DD”), concernente l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, e con specifico riferimento alla tematica: Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech). Come tale, la Fondazione è responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della gestione del corrispondente Centro Nazionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, anche dopo il termine del Programma di Ricerca di cui al comma precedente, la Fondazione svolge attività finalizzate:

- alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca;
- alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca e sviluppo tecnologico, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
- alla realizzazione di programmi di alta formazione scientifica e tecnologica nelle materie concernenti le proprie finalità;
- a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico, quali *start-up* innovative e *spin off* da ricerca;
- al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca;
- alla divulgazione e diffusione dei risultati della ricerca;
- ad attrarre risorse provenienti da soggetti privati o su base competitiva per le proprie finalità;



- ad altri obiettivi ritenuti dal Consiglio di Amministrazione coerenti con le finalità generali per le quali la Fondazione è stata costituita.
4. La Fondazione svolge inoltre tutte le attività strumentali o accessorie che siano considerate necessarie o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
 - acquisire, accanto a quelle pubbliche, risorse provenienti da soggetti privati o su base competitiva;
 - svolgere attività finalizzate a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, incluse quelle di natura immobiliare;
 - compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui, nel rispetto della normativa vigente;
 - svolgere in proprio o con altri soggetti pubblici e privati attività economiche o produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti non-profit, al fine esclusivo di reperire risorse per la realizzazione delle proprie finalità;
 - stipulare atti, contratti e convenzioni con privati, enti pubblici e istituti universitari, sia in Italia che all'estero;
 - partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private;
 - costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società, start-up, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 3

Durata

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. Il DD fissa la durata di realizzazione del Programma di ricerca di cui all'art. 2, c.2 in 36 mesi a decorrere dalla data indicata all'interno del decreto di concessione del finanziamento. Il MUR può autorizzare un'estensione del Programma di ricerca, comunque non oltre la data del 28 febbraio 2026.

Art. 4

Patrimonio


1. Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione, indisponibile e finalizzato alla tutela della personalità giuridica della Fondazione, e fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.
2. Il fondo di dotazione è costituito:
 - a) dagli apporti monetari effettuati a tale titolo dai membri della Fondazione in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, anche tramite quota parte dei contributi annuali;
 - b) dalla parte di avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata a incrementare il fondo di dotazione;

- c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da tutti gli altri introiti, lasciti, donazioni ed eredità, provenienti da enti e privati, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio stesso decida di imputare ad incremento del fondo di dotazione;
- d) da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici nazionali, anche territoriali, nonché di altri enti e organismi sovranazionali, con vincolo incrementativo del fondo di dotazione.

Il fondo di dotazione iniziale è pari a Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ed è costituito dagli apporti versati a tale titolo dai Membri della Fondazione in sede di costituzione. L'organo amministrativo della Fondazione cura la salvaguardia nel tempo dell'integrità del fondo di dotazione.

3. Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle risorse rivenienti dal DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2027;
- b) dai contributi annuali corrisposti dai membri della Fondazione per la quota non destinata al fondo di dotazione;
- c) da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, nonché da tutti gli altri introiti provenienti da enti e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- d) dagli ulteriori apporti e contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti pubblici o privati che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- e) dai contributi facoltativi in qualsiasi forma concessi dai membri della Fondazione;
- f) da contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali;
- h) da ogni altro finanziamento a fondo perduto di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente che non sia espressamente destinato al fondo di dotazione.



Art. 5

Membri della Fondazione

1. I Membri della Fondazione sono enti caratterizzati da competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione e si distinguono nelle seguenti categorie:

- (A) Fondatore Proponente;
- (B) Enti Fondatori vigilati MUR;
- (C) Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca;
- (D) Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro;
- (E) Enti Fondatori con finalità economiche;
- (F) Enti Partecipanti vigilati MUR;
- (G) Altri Enti Partecipanti non aventi scopo di lucro;
- (H) Enti Partecipanti con finalità economiche;

(di seguito, congiuntamente, i “Membri della Fondazione”). Le categorie di cui sopra sono ulteriormente definite come segue:

(A) Fondatore Proponente

In relazione alla sua funzione di “Soggetto Proponente” per la proposta progettuale di cui all’art. 2, c.2, svolta ai sensi degli artt. 1 e 4, comma 11, del DD, l’unico ente Fondatore Proponente della Fondazione è l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

(B) Enti Fondatori vigilati MUR

Possono appartenere alla categoria di *Enti Fondatori vigilati MUR* Enti italiani che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, così come definiti all’art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016 e successive variazioni o integrazioni, e che si impegnino a contribuire alla Fondazione nella misura prevista al successivo comma 4.

(C) Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca

Possono appartenere alla categoria di *Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca* gli Enti senza scopo di lucro e con sede legale in Italia che perseguano, in tutto o in parte, finalità di supporto e finanziamento della ricerca finalizzata allo sviluppo sociale, ambientale, culturale ed economico, nel pubblico interesse, e che contribuiscano in modo particolarmente rilevante alle entrate della Fondazione. Non rientrano in questa categoria Enti che svolgono loro stessi ricerca. Gli Enti di cui alla presente categoria devono in particolare contribuire al Patrimonio della Fondazione con un impegno finanziario di almeno euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) da versare entro un massimo di 5 (cinque) anni.

(D) Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro

Possono appartenere alla categoria di *Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro* soggetti giuridici, pubblici e privati, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione, non aventi scopo di lucro e che non siano classificati come Enti Fondatori Vigilati dal MUR, che si impegnino a contribuire alla Fondazione nella misura prevista al successivo comma 4.

(E) Enti Fondatori con finalità economiche

Possono appartenere alla categoria di *Enti Fondatori con finalità economiche* soggetti giuridici privati, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione, aventi prevalentemente finalità economiche e commerciali e che si impegnino a contribuire alla Fondazione nella misura prevista al successivo comma 4.

(F) Enti Partecipanti vigilati MUR

Possono appartenere alla categoria degli *Enti Partecipanti vigilati MUR* Enti italiani che abbiano la qualifica di Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, così come definiti all’art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016 e successive variazioni o integrazioni, e che si impegnino a contribuire alla Fondazione nella misura prevista al successivo comma 4.

(G) Altri Enti Partecipanti non aventi scopo di lucro

Possono appartenere alla categoria degli *Altri Enti Partecipanti non aventi scopo di lucro* soggetti giuridici pubblici e privati, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione, non aventi scopo di lucro e che non siano classificati come Enti

Partecipanti Vigilati dal MUR, che si impegnino a contribuire alla Fondazione nella misura prevista al successivo comma 4.

(H) Enti Partecipanti con finalità economiche

Possono appartenere alla categoria degli *Enti Partecipanti con finalità economiche* soggetti giuridici privati, specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con le finalità della Fondazione, aventi prevalentemente finalità economiche e commerciali e che si impegnano a contribuire alla Fondazione nella misura prevista al successivo comma 4.

I Membri della Fondazione in essere al momento della sua costituzione e la rispettiva categoria di appartenenza sono indicati nell'atto costitutivo.

2. L'ammissione di un nuovo Membro della Fondazione e l'attribuzione della relativa categoria, ovvero la variazione di categoria, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le modalità specificate agli art. 11 e 15 del presente statuto. Il soggetto interessato a divenire Membro della Fondazione ovvero a cambiare categoria deve avanzare domanda al Presidente della Fondazione, allegando documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari e l'assunzione dei relativi impegni. Non è in ogni caso ammesso il cambio di categoria nei primi cinque anni di vita della Fondazione.

3. Per tutta la durata del Programma di Ricerca di cui all'art. 2, c. 2 deve essere in ogni caso garantita la condizione che il numero complessivo degli Enti vigilati MUR, Fondatori o Partecipanti, insieme al Fondatore Proponente sia maggiore del numero complessivo degli Enti appartenenti alle altre categorie, in modo da garantire al complesso degli Enti vigilati MUR la maggioranza nell'Assemblea dei Membri della Fondazione. Nello stesso periodo, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione che ricoprono anche il ruolo di soggetti esecutori o Spoke sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie (es. fusioni e/o incorporazioni).

4. La misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, in misura distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti almeno 6 (sei) mesi prima della sua entrata in vigore e del termine fissato per il pagamento.

La misura del contributo dovuto in sede di costituzione della Fondazione, inclusiva dell'apporto al fondo di dotazione iniziale, e poi annualmente, per le successive quattro annualità, è in ogni caso fissata come segue:

- (A) Fondatore Proponente: euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- (B) Enti Fondatori vigilati MUR: euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- (C) Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca: euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)
- (D) Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro: euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- (E) Enti Fondatori con finalità economiche: euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)
- (F) Enti Partecipanti vigilati MUR: euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
- (G) Altri Enti Partecipanti non aventi scopo di lucro: euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);

(H) Enti Partecipanti con finalità economiche: euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

5. Trascorsi cinque anni dalla costituzione, i Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla stessa ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della Fondazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere per il membro che ha esercitato il diritto di recesso di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Il venir meno della qualità di membro della Fondazione non determina alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio dell'ente.

6. L'esclusione di un membro della Fondazione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le modalità specificate agli art. 11 e 15 del presente statuto, esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, quali ad esempio l'obbligo di corrispondere le contribuzioni previste;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2;
- soppressione, trasformazione, fusione e scissione della persona giuridica, salvo qualora si tratti di una riorganizzazione che non leda i rapporti con la Fondazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 24, c. 3 del Codice civile. L'eventuale esclusione di un membro della Fondazione che sia anche soggetto esecutore del programma di cui all'art.2, c.2 non implica la perdita dello status di soggetto esecutore.

Art. 6

Sostenitori

1. Sono Sostenitori, anche denominati "Partners", della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, anche aventi sede all'estero, che si impegnino a contribuire alle finalità della Fondazione (i) mediante un contributo annuo in denaro nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero (ii) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.
3. I Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Presidente della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione con decisione inappellabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
4. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
5. I Sostenitori non sono membri della Fondazione e non partecipano all'Assemblea.

Art. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore della Fondazione;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il Consiglio Scientifico Internazionale;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione – Composizione e nomina

1. La Fondazione è governata dal Consiglio di Amministrazione, composto da 15 (quindici) componenti, compreso il Presidente, individuati tra personalità che, per competenza, esperienza e professionalità, sono in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Membri della Fondazione in composizione inizialmente ristretta a diverse categorie, secondo le modalità di cui ai commi successivi del presente articolo, è così composto:

(i) 8 (otto) componenti designati dagli Enti Fondatori vigilati MUR (categoria B di cui all'art. 5) congiuntamente al Fondatore Proponente (categoria A di cui all'art. 5); in fase di prima istituzione della Fondazione e nel corso dei primi cinque anni di vita della Fondazione vale quanto previsto all'art. 25, c. 2;

(ii) 2 (due) componenti designati dagli Enti Fondatori con finalità di supporto alla ricerca (categoria C di cui all'art. 5);

(iii) 1 (un) componente designato dagli Altri Enti Fondatori non aventi scopo di lucro (categoria D di cui all'art. 5);

(iv) 4 (quattro) componenti designati dagli Enti Fondatori con finalità economiche (categoria E di cui all'art. 5).

3. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere del genere meno rappresentato.

4. Le candidature per il Consiglio di Amministrazione possono essere proposte (i) da singoli Membri della Fondazione senza limitazioni di categoria, ovvero (ii) da uno o più comitati di nomina definiti per regolamento, in ogni caso senza limitare il diritto di cui al punto (i). Tali candidature devono essere valutate ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 9; le modalità di tale valutazione sono definite con regolamento; in prima applicazione la valutazione può essere anche successiva all'elezione, purché completata entro 3 (tre) mesi dall'elezione, ed è affidata ad una società specializzata indipendente selezionata dall'Assemblea; in caso di esito negativo della valutazione di un componente già nominato, lo stesso decade dal Consiglio e si procede alla sua sostituzione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti mediante procedure definite con apposito regolamento, che rispettino i seguenti principi: (1) le designazioni di cui al comma 2 avvengono in sedute distinte, ristrette a ciascuna delle categorie (i)-(iv) di membri Fondatori; (2) la rosa completa del Consiglio che emerge da tali designazioni deve essere approvata in blocco dall'intera Assemblea. In prima applicazione o in assenza del regolamento, viene seguita la procedura elettorale riportata all'art. 25, c. 3.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati una sola volta. Allo scopo di innescare rinnovi parziali e scaglionati del Consiglio, solo per i membri del Consiglio di Amministrazione di prima nomina la durata del mandato è così fissata:

- 4 membri eletti dalla categoria (i) incluso il Presidente, se già designato, 1 membro eletto dalla categoria (ii) e 2 membri eletti dalla categoria (iv) di cui al comma 2, identificati come quelli che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, ovvero, in caso di parità, mediante sorteggio: 6 (sei) anni;
- i restanti membri eletti dalle categorie (i), (ii) e (iv) di cui al comma 2, nonché l'unico membro eletto nella categoria (iii): 4 (quattro) anni.

7. Nel caso in cui il mandato di un Consigliere termini anticipatamente, la sostituzione viene effettuata dall'Assemblea dei Membri della Fondazione su designazione dei Membri della Fondazione appartenenti alla medesima categoria che lo aveva designato. Il mandato del subentrante termina alla scadenza del mandato originario del Consigliere decaduto, ma se la durata è stata inferiore ai 2 anni tale mandato non conta ai fini del numero di rinnovi possibili.

Art. 9

Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari ai sensi dell'art. 2382 del Codice civile per assumere la qualità di amministratore di società per azioni, deve: (i) essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti alle attività della Fondazione; (ii) aver maturato significativa esperienza di gestione e/o amministrazione di organizzazioni complesse.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata dall'Assemblea, può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica quanto disposto dall'art. 2391 del Codice civile. I verbali contenenti l'assunzione di dette determinazioni devono essere trasmessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, alla Prefettura di Napoli.

3. Entro un anno dalla costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione emana un regolamento recante disciplina dei conflitti di interesse, improntato ai seguenti principi:

- a) principio di appartenenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione si impegnano ad agire nell'interesse nazionale in materia di Tecnologie dell'Agricoltura e si impegnano, in caso di conflitti di interessi, a privilegiare l'interesse generale rispetto agli obblighi di lealtà societaria o associativa;
- b) principio di trasparenza: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Fondazione qualsiasi situazione di vantaggio

derivante da progetti o da attività della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;

- c) principio di responsabilità: i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a rispondere della correttezza e della efficacia delle attività svolte e rendono conto dei risultati sottoponendo le attività a processi di valutazione.

Art. 10

Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate o non adeguatamente motivate alle riunioni del Consiglio.
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
 - il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, con provvedimento motivato.
4. In caso di dimissioni, ovvero in altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere vale quanto prescritto al comma 7 dell'art.8.

Art. 11

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (nel seguito "Consiglio") è titolare di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione del Programma di Ricerca di cui all'art.2, c. 2, salvo le competenze diversamente indicate dal presente Statuto o dalla legge.

2. Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- a) le delibere di proposta relative a modifiche statutarie, allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, quelle relative alla devoluzione del patrimonio, nonché quelle di fusione, scissione e trasformazione; tali delibere richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, ove approvate, vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;
- b) le delibere di proposta relative all'ammissione di nuovi Membri della Fondazione, all'attribuzione della relativa categoria e al passaggio di categoria per Membri già in essere; per l'attribuzione di una categoria di Fondatore è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; ove approvate, tali delibere vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;
- c) le delibere di proposta relative all'esclusione di un membro partecipante della Fondazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero per gli altri motivi elencati all'art. 5, c. 6; tali delibere richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e, ove approvate, vengono sottoposte ad approvazione finale dell'Assemblea;

- d) l'approvazione, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti, dei regolamenti di funzionamento generale della Fondazione, nonché di tutta la normativa interna della Fondazione, inclusa quella in materia di forniture, acquisti, assunzioni, incarichi e nomine;
- e) l'approvazione, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti, dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi dell'ente;
- f) l'elezione del Presidente della Fondazione con le modalità dettagliate all'art. 13;
- g) l'eventuale revoca anticipata del Presidente della Fondazione, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- h) la formulazione della relazione annuale sulle attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) l'approvazione del bilancio di previsione e del progetto di bilancio consuntivo, quest'ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) la nomina del Direttore della Fondazione;
- k) la nomina del Comitato Esecutivo e l'attribuzione per delega dei relativi poteri, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- l) la nomina del Consiglio Scientifico Internazionale, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- m) la nomina dei membri dei comitati consultivi di cui all'art. 17, con maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- n) l'ammissione di nuovi Sostenitori della Fondazione;
- o) la verifica, anche con l'ausilio del Consiglio Scientifico Internazionale, del conseguimento delle *milestones* e dei *target* previsti dal Programma di Ricerca di cui all'art. 2 c. 2.

3. Il Consiglio può delegare propri poteri a comitati o a singole persone da esso determinati, con l'esclusione delle deliberazioni di cui alle lettere dalla a) alla m) del comma precedente, che non sono delegabili.

4. Il Consiglio istituisce un Comitato Esecutivo composto dal Direttore della Fondazione, che lo presiede, e quattro ulteriori componenti individuati dal Consiglio al proprio interno, escluso il Presidente, di cui uno individuato tra quelli designati dalla categoria C dei Membri della Fondazione di cui all'art. 5, uno tra quelli designati dalla categoria E e gli altri due tra quelli designati dalle categorie A, B e D; il Consiglio delega al Comitato Esecutivo i poteri necessari per la gestione ordinaria della Fondazione, in ogni caso con l'esclusione di quelli di cui alle lettere dalla a) alla m) del comma 2 del presente articolo. Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio con cadenza almeno trimestrale e può a sua volta delegare propri poteri al Direttore o ad altre persone.

5. Il Consiglio istituisce inoltre al suo interno un Comitato di Controllo e Valutazione, composto esclusivamente da componenti indipendenti e privi di incarichi gestionali o deleghe operative; in particolare i componenti del Consiglio nominati nel Comitato Esecutivo e il Presidente non possono far parte del Comitato di Controllo e Valutazione. Il Comitato di Controllo e Valutazione valuta periodicamente l'operato del Comitato Esecutivo e dello stesso Consiglio,

ed esprime un parere sugli eventuali compensi di cui al comma successivo. Il Comitato di Controllo e Valutazione elegge al suo interno il proprio coordinatore.

6. Nei limiti di legge, il Consiglio può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di Consiglieri o di altre persone cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni, all'atto dell'attribuzione dell'incarico o funzione, sentito il parere del Collegio dei Revisori e del Comitato di Controllo e Valutazione. Tali compensi sono resi pubblici nel rispetto della normativa sulla trasparenza.

Art. 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o del coordinatore del Comitato di Controllo e Valutazione. L'avviso di convocazione del Consiglio, con relativo ordine del giorno, deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, eccetto laddove esplicitamente stabilito diversamente nel presente Statuto o dalla legge.

3. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

4. Il Direttore della Fondazione e i membri del Collegio dei Revisori partecipano al Consiglio senza diritto di voto, qualora siano invitati dal Presidente.

5. Il Consiglio designa un Segretario, anche tra persone esterne allo stesso, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

6. Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 13

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno a maggioranza assoluta dei componenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 25, c. 2.

2. Il Presidente:

- a) è il rappresentante legale della Fondazione;
- b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di promuovere e divulgare le attività della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- d) coadiuvato dal Direttore della Fondazione, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;

- f) in casi di necessità ed urgenza può compiere qualsiasi atto di amministrazione, sottoponendolo a ratifica del Consiglio alla prima riunione utile.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno anche un Vicepresidente. Il Vicepresidente ha funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vengono esercitate dal componente più anziano del Consiglio.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione – ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Ha facoltà di delegare i compiti suddetti, in tutto o in parte, ad altre persone.
5. Il mandato del Presidente coincide con il suo mandato di Consigliere.

Art. 14

Direttore della Fondazione

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di prestigioso curriculum scientifico e di comprovate capacità dirigenziali, con esperienza in gestione di organismi scientifici o progetti di grande scala, selezionate sulla base di una procedura competitiva internazionale gestita da un apposito comitato nominato dal Consiglio.
2. Il Direttore ha i seguenti compiti:
- a) sovrintende allo svolgimento dell'ordinaria attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione, curando l'esecuzione delle deliberazioni in accordo con il Presidente;
 - b) dirige l'attività del personale della Fondazione;
 - c) presiede il Comitato Esecutivo e cura l'attuazione delle relative delibere;
 - d) istruisce, coadiuvato dal Comitato Esecutivo e in accordo con il Presidente, le deliberazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - e) predispone i programmi di attività e le proposte di bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione da sottoporre al Consiglio, previo parere del Comitato Esecutivo;
 - f) su invito del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
 - g) esercita ogni altra funzione che gli sia stata delegata dal Presidente o dal Comitato Esecutivo.
3. Ai fini dello svolgimento del Programma di Ricerca di cui all'art. 2, c. 2, il Direttore ricopre anche il ruolo di *Program Research Manager*, così come definito nel DD.
4. La durata dell'incarico di Direttore è fissata dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso non superiore ai 5 (cinque) anni. L'incarico è rinnovabile. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento, che deve essere in linea con la medesima posizione in analoghe Fondazioni o Enti, nonché parametrato alla complessità della struttura organizzativa delineata nell'art. 20 del presente statuto.
5. In attesa della nomina del primo Direttore, ovvero in altri casi di assenza o impedimento, il Direttore può essere temporaneamente sostituito da altra persona nominata ad interim dal

Consiglio di Amministrazione; per tale nomina si prescinde dalla procedura competitiva di cui al comma 1.

Art. 15

Assemblea dei Membri della Fondazione

1. Tutti gli enti Fondatori e Partecipanti della Fondazione, come definiti all'art. 5, si riuniscono nell'Assemblea dei Membri della Fondazione (nel seguito "Assemblea"). Alle sedute dell'Assemblea partecipano i rappresentanti legali degli enti, ovvero loro delegati. Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli del Collegio dei Revisori e il Direttore.

2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni necessarie:

- a) approva la relazione annuale e il bilancio consuntivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Collegio dei Revisori e fissa il compenso dei suoi componenti;
- c) approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) approva l'eventuale scioglimento e liquidazione della Fondazione, nomina il liquidatore e approva la devoluzione del suo patrimonio a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) approva l'ammissione di nuovi Membri della Fondazione e la contestuale attribuzione della relativa categoria, nell'ambito di quelle definite all'art. 5, ovvero il passaggio di categoria per Membri già in essere, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) approva l'esclusione di un membro partecipante della Fondazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, ovvero per gli altri motivi elencati all'art. 5, c. 6, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina il Consiglio di Amministrazione secondo la procedura stabilita all'art. 8, con elezioni inizialmente distinte per categorie e che coinvolgono i soli Enti Fondatori, seguite da approvazione finale da parte dell'intera Assemblea.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione; l'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; può essere, altresì, convocata dal Presidente dietro richiesta di almeno un terzo dei Membri.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza, dal Vicepresidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vengono esercitate da persona eletta tra gli intervenuti.

5. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei Membri della Fondazione. In seconda convocazione, la riunione ha validità qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, lettere c) e d) o da eventuali requisiti di legge.

6. Le deliberazioni in seduta comune sono assunte con il voto della maggioranza dei Membri della Fondazione presenti, senza distinzione di categoria. Solo fino al termine del Programma

di ricerca di cui all'art. 2 c. 2, tale voto sarà valido a condizione che la maggioranza dei presenti sia costituita dagli Enti Fondatori e Partecipanti vigilati MUR, incluso il Fondatore Proponente.

7. Le riunioni dell'Assemblea sono constatate da un verbale redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente ovvero la maggioranza dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 16

Consiglio Scientifico Internazionale

1. Il Consiglio Scientifico Internazionale, corrispondente all'*International Advisory Board* indicato nel DD, è composto da un massimo di 11 (undici) membri tutti esterni alla Fondazione, di cui almeno la metà stranieri e almeno un terzo del genere meno rappresentato; può comunque operare validamente con almeno 5 (cinque) membri in carica. Il Consiglio Scientifico elegge al suo interno il coordinatore.
2. I componenti devono essere persone di alta qualificazione e riconosciuto prestigio internazionale nelle materie d'interesse della Fondazione; la procedura di selezione dei potenziali componenti deve assicurarne la qualità scientifica e l'indipendenza.
3. Il Consiglio Scientifico formula pareri e raccomandazioni sulla visione strategica della Fondazione, sulla sua pianificazione scientifica, sulle procedure di reclutamento delle risorse, sui risultati scientifici e il loro impatto e sui protocolli delle attività scientifiche di ricerca. Valuta altresì la correlazione tra attività scientifiche, piani pluriennali, ed utilizzo delle risorse assegnate.
4. Il mandato dei membri del Consiglio Scientifico è di 5 anni, rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa il compenso. I membri del Consiglio Scientifico sono soggetti alla disciplina del regolamento sul conflitto di interessi valido per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Comitati consultivi

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati con funzione consultiva. Il loro funzionamento sarà disciplinato da appositi regolamenti approvati dallo stesso Consiglio.
2. In sede di prima attuazione del presente statuto, anche ai sensi dell'art. 4, punto 6, del DD, sono istituiti:
 - a. un Comitato di Coordinamento degli Spoke ("Soggetti Esecutori");
 - b. un Comitato Strategico Industriale;
3. Il Comitato di Coordinamento degli Spoke supporta il Consiglio di Amministrazione nella gestione delle collaborazioni tra gli Spoke e nello svolgimento del programma di ricerca di cui all'art. 2, c. 2; è composto dai responsabili scientifici degli Spoke, designati dagli stessi, dal Direttore della Fondazione e da un Direttore scientifico nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente; le riunioni sono presiedute dal Direttore scientifico.

4. Il Comitato Strategico Industriale supporta il Consiglio di Amministrazione mediante elaborazione di raccomandazioni non vincolanti sulle strategie della Fondazione, con particolare riguardo agli aspetti di potenziale rilevanza economica e industriale, nonché con valutazioni sull'impatto delle attività della Fondazione; i suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti aventi comprovata competenza specifica sulla vision economica e di settore e su progetti ad alto impatto, includendovi in ogni caso almeno un componente designato da ciascun Membro della Fondazione della categoria degli Enti Fondatori con finalità economiche (lettera E dell'Art. 5, c. 1) e due componenti selezionati all'interno di una rosa proposta dai Membri della Fondazione della categoria degli Enti Partecipanti con finalità economiche (lettera H dell'Art. 5, c. 1). Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato.

Art. 18

Collegio dei revisori e revisione legale

1. Il Collegio dei Revisori (nel seguito "Collegio") si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, tutti indipendenti dalla Fondazione.
2. L'organo dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Almeno un terzo dei membri del Collegio deve essere costituito da componenti del genere meno rappresentato. Il Collegio elegge un coordinatore al suo interno.
3. I componenti del Collegio possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto.
4. Il Collegio controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
5. Il Collegio può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se invitato dal Presidente, e partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea.
6. Laddove richiesto dalla normativa o da specifici enti finanziatori ovvero deliberato dall'Assemblea, la revisione dei conti può essere ulteriormente affidata in parte o integralmente ad una società esterna di revisione legale iscritta nell'apposito registro, fermo restando l'operato del Collegio dei Revisori in ordine alle altre attività previste al comma 4 e nella normativa vigente.

Art. 19

Modalità telematiche di riunione degli organi collegiali e dei comitati

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo, del Consiglio Scientifico Internazionale, del Collegio dei Revisori e di qualsiasi altro organo collegiale o comitato della Fondazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli interventi dei partecipanti; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 20

Struttura organizzativa e modello di funzionamento

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa funzionale ai propri fini istituzionali e statutari, definita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate. I responsabili di tali strutture riferiscono al Direttore della Fondazione e concorrono a formulare proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale proprio secondo tutte le forme di impiego e collaborazione previste dalla legge e può anche impiegare, con il consenso degli interessati e sulla base di specifici accordi, personale dipendente degli Enti Fondatori o Partecipanti, secondo quanto previsto dalle norme, dai regolamenti degli Enti e dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento. Può altresì impiegare temporaneamente personale di Enti esterni alla Fondazione sulla base di apposite convenzioni.
4. La Fondazione adotta, per il proprio funzionamento, un sistema normativo interno ispirato a principi che facilitino la collaborazione con il sistema industriale privato e la realizzazione di un eventuale ritorno economico dall'attività di ricerca;
5. Il reclutamento del Personale è basato su logiche di trasparenza, pari opportunità e meritocrazia.

Art. 21

Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione del successivo esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, su proposta del Consiglio di Amministrazione, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa applicabile e della relazione del Collegio dei Revisori.
4. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili o rendite sono reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 22

Disposizione in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio

I Membri della Fondazione e i loro rappresentanti all'interno della Fondazione hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.

La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Membri della Fondazione o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Fondazione del Membro medesimo ai sensi dell'art. 5, c. 6.

Art. 23

Codice Etico

La Fondazione può adottare un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione svolgerà le proprie attività nel pieno rispetto del Codice Etico di cui al presente articolo.

Art. 24

Scioglimento, Estinzione e Liquidazione

1. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono devoluti nel rispetto dell'art. 3 del Codice civile.

3. In ogni caso la Fondazione non può essere sciolta prima della conclusione del programma di ricerca di cui all'art. 2, c. 2, incluse eventuali estensioni deliberate dal MUR come indicato all'art. 3, c. 2, a meno che tale scioglimento non sia imposto dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

Art. 25

Disciplina transitoria sugli organi della Fondazione

1. Nelle more della formazione del primo Consiglio di Amministrazione, in parziale deroga a quanto previsto nel presente statuto, nell'atto costitutivo della Fondazione viene designato un Amministratore Unico che rappresenta legalmente la Fondazione. L'Assemblea per l'elezione del primo Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Presidente della Fondazione deve essere convocata nei tempi più brevi possibile e in ogni caso entro 45 giorni dall'atto costitutivo della Fondazione.

2. Per la prima elezione del Presidente, ovvero qualora si renda necessaria la sua sostituzione anticipata prima che siano trascorsi cinque anni di vita della Fondazione, in deroga a quanto stabilito all'art. 13, c. 1 del presente statuto, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Membri su designazione del Fondatore Proponente. Il Presidente così nominato è anche membro

di diritto del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di uno degli otto componenti del Consiglio di cui all'art. 8, c. 2, lettera (i).

3. In prima applicazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti con le seguenti procedure dettagliate:

- 1) le votazioni per la designazione di cui all'art. 8, c. 2 avvengono in sedute ristrette a ciascuna delle categorie (i)-(iv) di membri Fondatori, che si tengono distintamente e in successione temporale;
- 2) nelle votazioni di cui al punto 1), ciascun membro Fondatore dispone di un numero di preferenze pari al numero di componenti del Consiglio da designare nella propria categoria;
- 3) un candidato può essere eletto solo se riceve un numero di preferenze pari alla metà più uno, arrotondata per difetto, del numero di membri Fondatori appartenenti alla categoria corrispondente; tra i candidati che soddisfano tale requisito, vengono designati i candidati che ricevono il maggior numero di preferenze; ove necessario, si procede a un ballottaggio tra i soli candidati che hanno ricevuto lo stesso numero di preferenze;
- 4) la rosa completa di tutti i candidati designati dalle varie categorie di Membri deve rispettare il vincolo sul genere meno rappresentato di cui all'art. 8, c. 3; nel caso tale vincolo non sia rispettato, i candidati del genere più rappresentato che hanno ricevuto meno voti in ciascuna categoria sono considerati non validamente eletti;
- 5) se la procedura descritta non ha completato la composizione del Consiglio di Amministrazione, essa viene ripetuta limitandola alle sole posizioni ancora da occupare;
- 6) una volta completata la procedura, la rosa completa di candidati designati deve essere approvata in blocco con voto dell'intera Assemblea in seduta comune, a maggioranza dei presenti; in caso di mancata approvazione, l'intera procedura deve essere ripetuta.

Art. 26

Libri della Fondazione

La Fondazione deve curare la stesura e l'aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- il libro dei Membri della Fondazione, con indicazione delle categorie di appartenenza;
- il libro dei Sostenitori;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali dell'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il libro dei verbali del Collegio dei Revisori.

Art. 27

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia, in particolare quelle in tema di Fondazioni private legalmente riconosciute.

Art. 28

Foro Competente

Il Tribunale di Napoli è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

